

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La Società Speleologica Italiana - associazione senza fini di lucro con personalità giuridica, Cod. Fisc. 80115570154 - con sede legale a Bologna in Via Zamboni 67 c/o Dipartimento di Scienze Ambientali e Geologiche dell'Università di Bologna rappresentata da Vincenzo Martimucci nato ad Altamura (BA) il 07.12.1966, Presidente e legale rappresentante; email presidenza@socissi.it

E

L'Associazione "Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di ricerca" con sede presso la GROTTA DI BOSSEA, in Frabosa Soprana, 12082, località Bossea n° 10 - C.F. 93058040044, rappresentata da Enrico Lana, nato a Chivasso (TO) il 16.05.1956, in qualità di Presidente e legale rappresentante; email biologia.sotterranea@libero.it - CC valentina.balestra@hotmail.com

PREMESSO

Che Nel 2008, il Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. (Società Speleologica Tedesca) ha deciso al suo congresso annuale di designare un "Animale di grotta dell'anno", a partire dall'anno 2009 e che la Società Speleologica Italiana (SSI) partecipa dal 2018 a questa campagna designando ogni anno un animale di grotta in Italia, per sensibilizzare sul tema della biodiversità negli habitat sotterranei.

Che l'Associazione BIOLOGIA SOTTERRANEA PIEMONTE - GRUPPO DI RICERCA ha per scopo la promozione, la realizzazione di studi scientifici e ricerche sulla fauna e sull'ambiente, con particolare riferimento alla biologia sotterranea e all'ambiente ipogeo, anche nell'intento di acquisire e divulgare in tutte le forme le conoscenze utili per la conservazione e la tutela del patrimonio naturale e che, per il conseguimento degli scopi anzidetti, promuove varie attività quali: attività scientifiche, di ricerca e conservazione, attività culturali, di formazione e didattiche, attività editoriali, mostre ed esposizioni.

Che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha notevole interesse in quanto, con la campagna Animali di grotta e la designazione di Animale di Grotta dell'Anno, (SSI) intende sensibilizzare sull'importanza degli ecosistemi sotterranei e degli animali che vi si trovano, sottolineando la necessità di svolgere opera di ricerca e conservazione in questo campo di estremo interesse scientifico e ambientale.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Tra la Società Speleologica Italiana da un lato e l'associazione BIOLOGIA SOTTERRANEA PIEMONTE - GRUPPO DI RICERCA dall'altro

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1: Richiamo delle Premesse

Le parti si impegnano alla piena collaborazione per il perseguimento delle finalità previste dalla campagna Animali di Grotta qui elencate:

- Raccolta dati per la definizione annuale di un animale di grotta;
- Pubblicazioni sul sito <https://animalidigrotta.speleo.it/>;
- Diffusione delle informazioni alle grotte turistiche attraverso al AGTI;
- Diffusione attraverso mass media.

ART. 2: Oggetto del Protocollo

Stipulare le basi fra SSI e l'Associazione "Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di Ricerca" per una maggiore collaborazione in materia di Biologia sotterranea e protezione delle grotte.

ART. 3: Adempimenti delle parti

La Società Speleologica Italiana si impegna a mettere a disposizione supporto tecnologico e coordinamento internazionale.

L'Associazione "Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di Ricerca" si impegna a mettere a disposizione esperti ed informazioni riguardanti la Biologia sotterranea e fornirà, quando possibile, supporto scientifico ai gruppi di lavoro nazionali.

Entrambe le Parti daranno la corrispondente visibilità nei siti dedicati alle iniziative di studio e protezione della vita nelle grotte.

ART. 4: Decorrenza del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale. Le Parti si riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

ART. 5: Oneri finanziari

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 6 - Diritti di proprietà intellettuale

Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno;

ART. 7: Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

ART. 8: Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla Legge.

ART. 9: Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa espresso riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto oggi 29.07.2019

per l'Associazione Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di Ricerca

firma del Presidente Enrico Lana _____



per la Società Speleologica Italiana

firma del Presidente Vincenzo Martimucci _____

